





Dispone CTU contabile sui seguenti quesiti:

- 1) "dica il C.T.U. se il tasso applicato al mutuo acceso dal debitore sia espressamente pattuito per iscritto;
- 2) dica il ctu se il piano di ammortamento del mutuo chirografario di cui al contratto dedotto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese", ovvero se la rata di cui al medesimo piano di ammortamento è stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, che quindi comprende un meccanismo implicito e occulto di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 del Codice civile.
- 3) In caso affermativo, distingua il C.T.U., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto.
- 4) Verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere.
- 5) Qualora non rispettata anche solo una delle due suddette condizioni, proceda in tal caso il C.T.U. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza.
- 6) Precisi inoltre il CTU a quanto ammonti il tasso effettivo applicato al contratto e se esso risulti difforme da quello pattuito in contratto"
- 7) Verifichi il CTU se nelle previsioni contrattuali ovvero nei diversi periodi sulla base della concreta applicazione dei tassi e delle spese, escluse solo le imposte, vi sia stato superamento del tasso soglia periodicamente fissato, tenendo conto anche del tasso di mora nella relativa verifica secondo i criteri tutti sopra indicati ivi compresi quello evidenziati da parte del Tribunale di Milano in ordine alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori". In ipotesi di superamento del tasso soglia dell'interesse moratorio non si applichi la maggiorazione di punti 2.1%.
- 8) determini il CTU il saldo dovuto dal cliente all'esito delle verifiche che precedono

Rinvia

Per il giuramento del CTU e l'accettazione dell'incarico all'udienza del 18 febbraio 2019, ore 11.30 sin d'ora nominando quale CTU il dott. Claudio Olivieri (vedi elenco).

Si comunichi.

Roma, 29.11.2018

IL GIUDICE

(dott. Erminio Colazingari)

